



COMUNE DI CALENZANO

Regolamento di applicazione dell'addizionale comunale all'IRPEF a decorrere dal 1/1/2008

art. 1 del D. Lgs. 28 settembre 1998 n. 360 e successive modificazioni

Approvato con deliberazione 209/CC del 14.12.2007

Art. 1

Applicazione dell'addizionale comunale di compartecipazione all'Irpef, determinazione dell'aliquota e della soglia di esenzione

1. A decorrere dal 1/1/2008 il Comune di Calenzano si avvale dell'applicazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) istituita con l'art. 1 comma 3) del D.Lgs. 28/9/1998 n. 360.
2. L'addizionale è dovuta da tutti i contribuenti che alla data del 1° gennaio dell'anno di riferimento hanno il proprio domicilio fiscale nel Comune di Calenzano; il relativo versamento è effettuato, in acconto e a saldo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, direttamente al Comune di Calenzano.
3. L'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'IRPEF è stabilita per l'anno 2008 in 0,3 (zero virgola tre) punti percentuali.
4. L'addizionale è calcolata applicando al reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto degli oneri deducibili per tale imposta, l'aliquota stabilita al precedente comma 3. ed è dovuta se per lo stesso anno risulta dovuta l'imposta sul reddito delle persone fisiche al netto delle detrazioni per essa riconosciute e del credito d'imposta per redditi prodotti all'estero riconosciuto ai sensi dell'art. 165 del D.P.R. n. 917/1986.
5. Nell'anno 2008 non sono soggetti al pagamento dell'addizionale comunale all'IRPEF i contribuenti in possesso di un reddito annuo imponibile, determinato con le modalità di cui al comma 4., pari od inferiore ad euro 7.500 (settemilacinquecento).
6. L'aliquota di cui al comma 3. e la soglia di esenzione di cui al comma 5. si intendono confermate per gli anni successivi salvo deliberazione di modifica del presente regolamento adottata nei termini di legge.
7. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si fa rinvio a quanto previsto dalle vigenti disposizioni di legge.